


LE MISURE PER LE IMPRESE DEL DECRETO CURA ITALIA

TITOLO IV Misure fiscali a
sostegno della liquidità delle
famiglie e delle imprese

A cura del Centro Studi:

CONFLAVORO PMI

soscoronavirus.info



Il DL 18/2020, primo provvedimento del Governo Conte II a sostegno delle imprese, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi danneggiati dal Covid-19, consta di numerose e articolate misure non immediatamente comprensibili appieno a una prima lettura. **Conflavoro PMI**, mediante una serie di eBook chiarificatori, vuol così rendere semplice e fruibile la cognizione del provvedimento in ogni sua parte strettamente riferita al mondo del lavoro e al tessuto imprenditoriale e professionale.

In questo eBook analizzeremo le **Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.**



MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

1

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

Art.60

Prevista la proroga degli F24 dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020 dei per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

2

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Art.61

Prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti "maggiormente esposti". Ecco quali sono:

- a. Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b. Gestori teatri, sale da concerto e cinematografiche compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;



- c. Gestori di ricevitorie lotto, lotterie e scommesse compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d. Organizzatori di corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e. Gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f. Gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g. Gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h. Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i. Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l. Gestori di parchi divertimento o parchi tematici;
- m. Gestori di stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;



- n. Gestori di servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o. Gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p. Gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q. Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
- r. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator e i soggetti “maggiormente esposti”, sono sospesi i termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o rateizzato in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020. Le associazioni sportive dovranno invece pagare entro il 30 giugno 2020 o, sempre a giugno 2020, iniziare la rateizzazione in 5 mensilità. Non è possibile chiedere indietro quanto eventualmente già versato.

3

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Art.62

Per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia (residenza, domicilio, sede legale, svolgimento effettivo dell'attività) sono sospesi gli adempimenti tributari che vanno dall'8 marzo al 31 maggio. Il riferimento, in particolare, è alla scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA (non rientra nella sospensione la Certificazione Unica).

Tali adempimenti devono essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.



Nel nuovo calendario fiscale rimane invariato il nuovo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata (DL 2/2020).

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, nello specifico:

- Ritenute alla fonte;
- IVA;
- Contributi INPS e INAIL.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.



Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, purché nel mese precedente non abbiano avuto dipendenti o assimilati, i ricavi e i compensi percepiti tra l'entrata in vigore di questo decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Chi vuole avvalersi di questa possibilità, deve rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. I contribuenti provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020, senza sanzioni e interessi.

4

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Art.63

I lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 40 mila euro ricevono un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni svolti nella sede di lavoro nel marzo 2020.

Le imprese quali sostituti di imposta erogheranno il premio nel mese di aprile o entro il termine di effettuazione delle operazioni a conguaglio di fine anno.

5

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Art.64

Per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, è previsto un credito d'imposta del 50% fino a un massimo di 20 mila euro e ad esaurimento dell'importo massimo stanziato, che per il 2020 è di 50 milioni.

6

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Art.65

Previsto un credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo a marzo 2020, per gli immobili in categoria catastale C/1

Questo credito non è destinato alle attività previste agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, cioè quelle identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

7

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art.66

Prevista una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro, per **le persone fisiche e gli enti non commerciali** che effettuano erogazioni liberali in denaro, in favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



Le **imprese** che effettuano erogazioni liberali per il tramite di associazioni, fondazioni comitati o enti (art.27 L.n.133/99), sono deducibili dal reddito d'impresa.

I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e non sono soggetti all'imposta delle donazioni.

Ai fini Irap, queste erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

8

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Art.67

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Nessun accenno viene effettuato per quanto riguarda gli avvisi bonari e le rate da dilazione dei ruoli.

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.

9

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art.68

Prevista la sospensione dei versamenti per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione con scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

10

PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

Art.69

Slittano al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

11

MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

Art.71

I contribuenti che non si avvalgono delle sospensioni tributarie e contributive possono avere menzione pubblica sul sito istituzionale del MEF.

Rimani aggiornato su:

[soscoronavirus.info](https://www.soscoronavirus.info)



PORTALE UNICO EMERGENZA COVID-19

CONFLAVORO PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

Sede Nazionale

Via del Consolato, 6 - 00186 Roma

 **800 407 445**

www.conflavoro.it

© 2020